



Sentenza 84/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

TERZA SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Giuseppina MAIO Presidente

Paola BRIGUORI Consigliere

Giuseppina MIGNEMI Consigliere

Antonio PALAZZO Consigliere – relatore

Flavia D'ORO Primo Referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di appello in materia pensionistica, iscritto al n. 60078 del ruolo generale, promosso da:

xx, nato a xx (c.f. xx) e ivi residente in via xx, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Ester Ferrari Morandi (c.f. FRRSTR39L45H501O - p.e.c. esterferrarimorandi@ordineavvocatiroma.org) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio a Roma, in via Valdinievole n. 11,

- appellante -

contro

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE – I.N.P.S. (c.f. 80078750587), in persona del rappresentante legale *pro tempore*, con

	sede a Roma, in via Ciro il Grande n. 21,	
	AMA S.p.A. (p.i. 05445891004), in persona del rappresentante legale	
	<i>pro tempore</i> , con sede a Roma, in via Calderon de' la Barca n. 87,	
	- appellati -	
	per la riforma	
	della sentenza n. 886/2021 pronunciata tra le parti dalla Sezione	
	giurisdizionale regionale in composizione monocratica della Corte dei	
	conti per il Lazio, depositata il 2 dicembre 2021.	
	Nella pubblica udienza del 19 novembre 2025, tenutasi con l'assistenza	
	del segretario d'udienza dott.ssa Giuseppina Di Maro, nessuno è	
	comparso per parte appellante e per gli appellati I.N.P.S. e AMA S.p.A.	
	Esaminati l'atto di appello e gli ulteriori atti e documenti del fascicolo	
	di causa.	
	Ritenuto in	
	FATTO	
	1. Con atto di citazione in appello, depositato il 22 giugno 2022, il sig.	
	xx, con l'assistenza dell'Avv. Ferrari Morandi, ha impugnato, in	
	quanto ritenuta erronea, la sentenza n. 886/2021 della Sezione	
	giurisdizionale regionale in composizione monocratica della Corte dei	
	conti per il Lazio di rigetto del suo ricorso per ottenere il	
	riconoscimento della pensione di inabilità ex art. 2, co. 12, della l. n.	
	335/1995, e ne ha chiesto l'annullamento e “(...) decidendo la causa nel	
	<i>merito, [di] dichiarare il diritto di xx alla pensione diretta di inabilità ai sensi</i>	
	<i>dell'art. 2 c. 12 l. 335/95 con decorrenza di legge o di Giustizia e condannare</i>	
	<i>l'INPS alla erogazione in favore della ricorrente dei ratei maturati e maturandi</i>	
	2	

	<i>sul diritto riconosciuto con interessi e rivalutazioni come per legge con vittoria</i>	
	<i>di spese competenze ed onorari ovvero, in via subordinata, cassare la sentenza</i>	
	<i>impugnata e rinviare la causa ad altro Giudice per i provvedimenti di sua</i>	
	<i>competenza nel merito anche in ordine alle spese di competenza ed onorari del</i>	
	<i>presente grado di giudizio da distrarsi in favore del procuratore costituito che</i>	
	<i>si dichiara antistatario.”.</i>	
	L’appello in esame è affidato a due motivi di censura.	
	1.1. Con il primo motivo, rubricato “ <i>Violazione e falsa applicazione</i>	
	<i>dell’art.2 comma 12 della legge n. 335/95, in relazione all’art.360, comma 1 n.</i>	
	<i>3 c.p.c.”</i> , la difesa dell’odierno appellante lamenta che il Giudice di	
	prime cure avrebbe prestato acritica adesione alla perizia del CML del	
	Ministero della Difesa, la quale ha escluso che il proprio assistito si	
	trovasse nella assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi	
	attività lavorativa.	
	1.2. Con il secondo motivo, rubricato “ <i>Omesso esame circa un fatto</i>	
	<i>decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in</i>	
	<i>relazione all’art. 360 comma 1 numero 5 c.p.c.”</i> la difesa dell’odierno	
	appellante si duole che la motivazione della sentenza impugnata	
	sarebbe “apparente” poiché ometterebbe la considerazione delle	
	argomentazioni e delle risultanze documentali poste a difesa del	
	ricorrente, dalle quali emergerebbe, diversamente da quanto ritenuto	
	dal Giudice di prime cure, che al momento della presentazione della	
	domanda amministrativa egli versava in uno stato di totale inabilità	
	lavorativa.	
	2. All’udienza pubblica del 9 ottobre 2024, fissata per la discussione	
	3	

	della causa, constatata l'assenza del difensore di parte appellante e la	
	mancata costituzione degli appellati, il Presidente, sentito il Collegio,	
	ha disposto il rinvio, ai sensi dell'art. 196 c.g.c., primo periodo, c.g.c.,	
	della relativa trattazione all'udienza pubblica del 4 aprile 2025, poi	
	differita all'udienza pubblica del 19 novembre 2025.	
	3. Alla pubblica udienza del 19 novembre 2025, preso atto della	
	reiterata assenza del difensore di parte appellante nonché della	
	mancata costituzione nel presente grado di giudizio degli appellati	
	I.N.P.S. e AMA S.p.A. la causa è stata trattenuta in decisione.	
	Considerato in	
	DIRITTO	
	1. Va anzitutto dichiarata la contumacia dell'I.N.P.S. e di AMA S.p.A.	
	che ritualmente evocati non risultano costituiti nel presente grado di	
	giudizio.	
	2. L'appello è improcedibile.	
	2.1. Ai sensi dell'art. 196 c.g.c. <i>"Se l'appellante non compare all'udienza di</i>	
	<i>discussione, il collegio rinvia la causa ad una successiva udienza della quale</i>	
	<i>la segreteria dà comunicazione all'appellante. Se anche alla nuova udienza</i>	
	<i>l'appellante non compare, l'appello è dichiarato improcedibile anche</i>	
	<i>d'ufficio."</i>	
	2.2. Nel caso che occupa, il difensore dell'appellante non è comparso	
	né all'originaria udienza pubblica di discussione della causa, fissata	
	per il 9 ottobre 2024, né alla nuova udienza pubblica del 19 novembre	
	2025 cui la causa era stata rinviata, di tal ch�, ai sensi della dianzi	
	trascritta disposizione del c.g.c., l'appello va dichiarato improcedibile.	
	4	

[illegible]

P.Q.M.

la Corte dei conti, terza sezione giurisdizionale centrale d'appello, definitivamente pronunciando, dichiara improcedibile l'appello proposto dal sig. xx, sopra generalizzato, contro la sentenza n. 886/2021 pronunciata tra le parti dalla Sezione giurisdizionale regionale in composizione monocratica della Corte dei conti per il Lazio, depositata il 2 dicembre 2021.

Nulla sulle spese.

Manda alla segreteria per gli adempimenti e le comunicazioni di rito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19 novembre 2025.

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Antonio Palazzo

Giuseppina Maio

f.to digitalmente

f.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 18/05/2026

IL DIRIGENTE

f.to digitalmente

Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del

Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196,

DISPONE

che a cura della Segreteria sia apposta l'annotazione di cui al comma 1

di detto articolo 52, a tutela dei diritti delle parti private.

Il Presidente

Giuseppina Maio

f.to digitalmente

In esecuzione del provvedimento collegiale ai sensi dell'articolo 52 del

Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione

omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.

Roma, 18/05/2026

Il Dirigente

f.to digitalmente